



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 23 FEBBRAIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 22 a carico di :

PAONE GIUSEPPE, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano, della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F.; la società A.S.D. COMPENSORIO CAPO VATICANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'addebito contestato al Sig. Giuseppe Paone, all'epoca dei fatti Presidente della Società.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,
letti gli atti del procedimento n. 291/PF 09/10;
premesse che:

- il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Amministrazione del C.R. Calabria della L.N.D., con nota del 31.08.2009, faceva pervenire alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia della liberatoria datata 13.07.09, rilasciata dal Sig. Giuseppe Tortora all'A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano, società per la quale era stato tesserato quale allenatore per la stagione sportiva 2008/09 nel Campionato di Eccellenza calabrese; liberatoria concessa a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di euro 10.250,00 (diecimiladuecentocinquanta/00), eseguito dalla società in ossequio a quanto deliberato dal Collegio Arbitrale della L.N.D. e pubblicato sul C.U. n. 6 del 23.05.09;

- l'art. 94 ter delle N.O.I.F. prevede, al comma 13, che *"Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva"*;

Considerato che:

- dagli accertamenti eseguiti, è risultato che la decisione assunta dal Collegio Arbitrale della L.N.D. nella riunione del 23.05.09, pubblicata sul C.U. n. 6 di pari data, è stata comunicata all'A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano con raccomandata 3.6.09, affidata alla poste in data 4.6.04 e ricevuta dalla Società il 10.6.2009;

- il termine per l'adempimento andava, quindi, a scadere, secondo l'interpretazione della norma sopra richiamata di maggior favore rispetto alla società chiamata ad adempiere, il 10.7.2009;

- il Sig. Giuseppe Tortora, con comunicazione fax datata 13.10.09 confermava che il pagamento delle somme dovute gli era effettivamente avvenuto il 13.7.09, data apposta sulla liberatoria a suo tempo rilasciata;

osservato che:

- appare indubbia, perché documentalmente provata, la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, con riferimento all'art. 94, ter, comma 13, delle N.O.I.F., da parte del Sig. Giuseppe Paone, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano e legale rappresentante della Società, per aver eseguito il pagamento di quanto dovuto oltre i termini consentiti dalle carte federali;

- dei fatti per come riportati debba rispondere la A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in virtù di quanto addebitato al suo Presidente.

Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Giammaria Camici;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota prot. 2747/291pf09-10/GT/dl, del 17 novembre 2009:

PAONE GIUSEPPE, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano;

la società A.S.D. COMPENSORIO CAPO VATICANO;

per rispondere:

il primo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, con riferimento all'art. 94, ter, comma 13, delle N.O.I.F., per aver eseguito il pagamento di quanto dovuto oltre i termini consentiti dalle carte federali;

la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'addebito contestato al Sig. Giuseppe Paone, all'epoca dei fatti Presidente della Società.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 febbraio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale solo il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

mesi UNO (1) di inibizione per PAONE GIUSEPPE, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano;

ammenda di € 500,00 per la Società A.S.D. COMPENSORIO CAPO VATICANO.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per PAONE Giuseppe, Presidente della Società A.S.D. Comprensorio C. Vaticano che per la Società A.S.D. Comprensorio C. Vaticano.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

per il Sig. PAONE Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio C. Vaticano, mesi UNO (1) di inibizione;

per la Società A.S.D. COMPENSORIO C. VATICANO l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di:

GIAMPIERO GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 37 lett. Dc, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché con riferimento all'art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F.; VINCENZO CUNSOLO, tesserato, all'epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., per la violazione di cui all'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 25 dello stesso Regolamento, e per le violazioni di quanto disposto dall'art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F.; MAURIZIO DULCETTI, tesserato, all'epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 delle NOIF; la società S.S.D. TORTORA; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione all'addebito contestato al Sig. Giampiero Gentile, Presidente della Società, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, in virtù di quanto contestato agli altri tesserati.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

letti gli atti del procedimento n. 152/PF 09/10, relativi all'indagine n. 77 09/10 di cui alla relazione del Collaboratore della Procura Federale Dott. Walter Moretti, in data 12 Ottobre 2009;

premesso che il Collaboratore della Procura Federale Dott. Walter Moretti, con nota datata 25.06.2009 inviata al Sig. Procuratore Federale, informava che nell'ambito dell'attività di indagine svolta per altro procedimento, aveva preso visione e acquisito le distinte di undici gare disputate dalla S.S.D. Tortora nel campionato "Giovanissimi Provinciali" nel periodo 6.12.2008 – 14.03.2009 nelle quali tutte figuravano indicati sia Vincenzo Cunsolo, con la qualifica di "allenatore", sia Maurizio Dulcetti quale "dirigente accompagnatore ufficiale" della squadra;

- aggiungeva il Dott. Moretti che, per quanto a sua conoscenza, Vincenzo Cunsolo non risultava avere la qualifica di allenatore e, per di più, risultava colpito da DASPO sino al Febbraio 2009;

considerato che nelle undici distinte delle gare disputate dalla S.S.D. Tortora nel campionato "Giovanissimi Provinciali" nel periodo 6.12.2008 – 14.03.2009 risulta effettivamente indicato quale allenatore il Sig. Vincenzo Cunsolo e quale dirigente accompagnatore Maurizio Dulcetti, entrambi quali tesserati F.I.G.C. con tessera n. 31971 che, da successivi accertamenti della Procura Federale, è risultata essere una "tessera impersonale" rilasciata alla S.S.D. Tortora il 28.11.2008;

- da accertamenti eseguiti presso il Settore Tecnico F.I.G.C. è risultato che Vincenzo Cunsolo, nato a Maratea (PZ) il 24.12.1968, non risulta iscritto come allenatore nei ruoli del citato Settore;

- veniva altresì acquisito agli atti copia del provvedimento prescrittivo del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) pronunciato dal Tribunale Ordinario di Paola in sede Penale, il 27.02.2007 nei confronti di Vincenzo Cunsolo con il quale si faceva divieto allo stesso di "accedere ai luoghi dove si svolgono – su tutto il territorio nazionale – incontri di calcio della squadra U.S. di Praia a Mare per la durata di anni 2";

rilevato che Vincenzo Cunsolo, sentito dalla Procura Federale il 18.9.09, ha dichiarato di essere ancora tesserato con la S.S.D. Tortora quale allenatore giovanile e ha altresì ammesso di aver ricoperto tale incarico anche nel corso del campionato 2008/09 in tutte le gare di cui alle distinte acquisite agli atti e cioè fino a due giornate dal termine della stagione allorquando ebbe a dimettersi; ha altresì ammesso di non aver mai frequentato alcun corso da allenatore rammentando di essere stato assoggettato al DASPO, limitatamente alle gare del Praia a Mare, per aver lanciato dagli spalti, durante una gara della suddetta società, un tavolino e una pietra all'indirizzo di un Assistente Arbitrale, senza peraltro colpirlo;

- dalla lettura del provvedimento DASPO adottato nei confronti del Cunsolo Vincenzo dal Tribunale Ordinario di Paola in sede Penale il 27.02.2007 risulta che il predetto fu tratto in arresto in flagranza in data 24.02.2007 allorquando, durante la disputa della gara Praia a Mare – Rosario, " ... lanciava un sasso di grosse dimensioni all'interno del campo di gioco ed all'indirizzo di un guardalinee, scagliava un tavolino di plastica all'interno del campo stesso e, scavalcando la recinzione interna dello stadio, invadeva i confini del campo di calcio, determinando in tal modo l'interruzione della manifestazione sportiva ...";

- al di là dell'opportunità di affidare la conduzione tecnica di una squadra del settore giovanile a soggetto autore di comportamenti come sopra evidenziati, il Cunsolo non poteva assumere la carica di dirigente di un'associazione sportiva, così come risultante dalla "tessera impersonale" n.31971, in virtù di quanto disposto in tal senso dall'art. 22 bis, comma 1 delle N.O.I.F. o, se già tesserato, doveva essere sospeso da tale carica ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

- il Sig. Giampiero Gentile, Presidente della S.S.D. Tortora, sentito dalla Procura Federale il 18.9.09, ha dichiarato di non essere a conoscenza né del tesseramento del Cunsolo né del provvedimento cui era sottoposto aggiungendo che il suo nominativo era stato comunque cancellato dalla "tessera impersonale" e che quindi lo stesso non poteva "rappresentare la Società durante gare ufficiali della F.I.G.C.";

- appare di tutta evidenza che la cancellazione del nominativo del Cunsolo dalla "tessera impersonale" n.31971, rilasciata alla S.S.D. Tortora il 28.11.2008, è di certo avvenuta dopo la disputa della gara del 14.03.09, ultima ove appare sulla distinta il suo nominativo in qualità di allenatore, poiché, altrimenti, li Direttore di Gara non avrebbe potuto consentire la presenza del nominativo sulla distinta stessa e l'accesso al terreno di giuoco.

Osservato che:

- nella condotta del Gentile, Presidente della S.S.D. Tortora, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare per la chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 37 lett. Dc, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi avvalso, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato "Giovanissimi Provinciali" del C.R. Calabria nella stagione sportiva 2008/09, di allenatore non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, nonché con riferimento all'art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per aver consentito che il Sig. Vincenzo Cunsolo, con la sua iscrizione sulla "tessera impersonale" n.31971, assumesse la carica di dirigente della S.S.D. Tortora e/o permanesse nella suddetta carica in dispregio dalle norme citate;
- nella condotta del Cunsolo, tesserato della S.S.D. Tortora all'epoca dei fatti, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare per la chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. sia per aver svolto la funzione di allenatore della squadra partecipante al Campionato "Giovanissimi Provinciali" del C.R. Calabria nella stagione sportiva 2008/09 per la S.S.D. Tortora, senza essere iscritto all'Albo dei Tecnici di cui all'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico e senza essere in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla conduzione tecnica di cui all'art. 25 dello stesso Regolamento, sia per aver assunto, con l'iscrizione sulla "tessera impersonale" n.31971, la carica di dirigente della S.S.D. Tortora e/o per aver mantenuto la suddetta carica in violazione di quanto disposto dall'art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F.;
- nella condotta del Sig. Maurizio Dulcetti, tesserato della S.S.D. Tortora all'epoca dei fatti, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare per la chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 delle NOIF per aver, nella qualità di "dirigente accompagnatore ufficiale", sottoscritto le undici distinte, certificando falsamente la regolarità della qualifica e della posizione dei soggetti indicati;
- della condotta riportata la S.S.D. Tortora debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suo Presidente ed ai suoi tesserati.

Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Giammaria Camici;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 26 novembre 2009, prot. nr.2965/152 pf 09 10/MS/v:

GIAMPIERO GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora;

VINCENZO CUNSOLO, tesserato, all'epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

MAURIZIO DULCETTI, tesserato, all'epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

la società S.S.D. TORTORA;

per rispondere:

- il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 37 lett. Dc, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi avvalso, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato "Giovanissimi Provinciali" del C.R. Calabria nella stagione sportiva 2008/09, di allenatore non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, nonché con riferimento all'art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per aver consentito che il Sig. Vincenzo Cunsolo, con la sua iscrizione sulla "tessera impersonale" n.31971, assumesse la carica di dirigente della S.S.D. Tortora e/o permanesse nella suddetta carica in dispregio dalle norme citate;
- il secondo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. sia per aver svolto la funzione di allenatore della squadra partecipante al Campionato "Giovanissimi Provinciali" del C.R. Calabria nella stagione sportiva 2008/09 per la S.S.D. Tortora, senza essere iscritto all'Albo dei Tecnici di cui all'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico e senza essere in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla conduzione tecnica di cui all'art. 25 dello stesso Regolamento, sia per aver assunto, con l'iscrizione sulla "tessera impersonale" n.31971, la carica di dirigente della S.S.D. Tortora e/o per aver mantenuto la suddetta carica in violazione di quanto disposto dall'art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F.;
- il terzo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 delle NOIF per aver, nella qualità di "dirigente accompagnatore ufficiale", sottoscritto le undici distinte (all. 17/7-17), certificando falsamente la regolarità della qualifica e della posizione dei soggetti indicati;
- la quarta a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione all'addebito contestato al Sig. Giampiero Gentile, Presidente della Società, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., in virtù di quanto contestato agli altri tesserati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 febbraio 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, nonché il sig. Giampiero Gentile, Presidente della società deferita.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

Anni 1 di inibizione per GIAMPIERO GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora;

Anni 2 di inibizione per VINCENZO CUNSOLO, tesserato, all'epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

Mesi 18 di inibizione per MAURIZIO DULCETTI, tesserato, all'epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

Per la società S.S.D. TORTORA ammenda di € 2000,00.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente Gentile, nella sua qualità di Presidente della S.S.D. Tortora, ha inviato memoria difensiva, allegata agli atti, il cui contenuto ha ribadito in dibattimento, rappresentando che:

- non vi è alcuna prova che la cancellazione del nominativo del Cunsolo dalla “tessera impersonale” n° 31971 rilasciata alla S.S.D. Tortora il 28.11.2008 “è di certo avvenuta dopo la disputa della gara del 14.03.09, ultima ove appare sulla distinta il suo nominativo in qualità di allenatore, poiché, altrimenti, il Direttore di Gara non avrebbe potuto consentire la presenza del nominativo sulla distinta stessa e l’accesso al terreno di giuoco”;
- il Cunsolo non era dirigente del Tortora poiché la cancellazione dalla tessera impersonale era antecedente alla disputa delle gare per cui la sua presenza alle gare stesse è da considerarsi assolutamente arbitraria.

Ne conseguirebbe il venir meno delle responsabilità imputate alla Società e ad al suo Presidente Gentile.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

per il Sig. Giampiero GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora, mesi OTTO (8) di inibizione;

per il Sig. Vincenzo CUNSOLO, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora anni DUE (2) di inibizione;

per il Sig. Maurizio DULCETTI, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora Mesi DICHIOTTO (18) di inibizione;

per la società S.S.D. TORTORA l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 24 a carico di:

COSCARELLO LUANA, Presidente ASD E. Coscarello; per la violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, per aver organizzato il torneo “ E. Coscarello “ e per aver fatto partecipare la squadra ASD E. Coscarello, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria; comportamento aggravato dalla circostanza della consapevolezza di eludere la normativa federale di settore; **ACETO SALVATORE**, Dirigente CUS Cosenza; **ORRICO ANTONIO**, Presidente SSC Popilbianco; **NOTO BRUNO**, Presidente della AS Europa; **PERCIAVALLE ERCOLE**, Presidente della Pro Cosenza; **PELLICORI MARIO**, Presidente della ASD SS Rende; **MONTALTO ROBERTINO**, Presidente della Sporting Luzzi; **COSTABILE DOMENICO**, Presidente della SSD Taverna; **BELMONTE GISELLA**, Presidente della Società AMICI di Francesco; e **GERACE GIOVANNI**, Presidente AS Commenda; per la violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettavano l’invito a partecipare e partecipavano con le Società di cui erano Presidenti al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria; le SOCIETA’: **ASD E. COSCARELLO**, **CUS COSENZA SSC POPILBIANCO**; **AS EUROPA**, **PRO COSENZA**. **ASD SS RENDE**, **SPORTING LUZZI**, **SSD TAVERNA**, **SOCIETA’ AMICI DI FRANCESCO**, e la **AS COMMENDA**, tutte a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte ai propri Presidenti, per avere partecipato con le proprie compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale;

premesso che:

- con nota del 22.6.2009, a firma del segretario del Comitato Regionale Calabria, pervenuta alla Procura Federale in data 25.6.2009, con la quale, mediante richiamo a precedente nota del 17.6.2009 del delegato della Delegazione Provinciale di Cosenza, veniva segnalata l’avvenuta partecipazione, nel mese di giugno 2009, delle Società CUS Cosenza, ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco ed AS Commenda, ad un torneo di calcio “ E. Coscarello “, disputatosi dall’11.6 al 14.6.2009, non approvato a norma dei vigenti regolamenti, e per avere le stesse Società fatto partecipare al predetto torneo, non autorizzato, atleti privi di ogni copertura assicurativa;

- il Procuratore federale, ritenendo sussistenti gli elementi per l'apertura di un procedimento e della relativa attività inquirente e requirente, con nota del 14.7.2009, delegava, ai sensi dell'art. 32 commi 2 e 9 del C.G.S., il collaboratore della Procura ed il Sostituto Procuratore, avv. Gianfranco Marcello, per svolgere ogni opportuno accertamento.

- acquisita ed esaminata la documentazione necessaria, esperita l'indagine ed ascoltati i Presidenti delle Società che ebbero a partecipare al Torneo, si è potuto evincere, dalla relazione del Collaboratore che forma parte integrante del presente, che la Società A.S.D. Eugenio Coscarello ebbe ad organizzare il Torneo "E. Coscarello", disputatosi dall'11.6 al 14.6.2009, con la partecipazione della stessa A.S.D. Eugenio Coscarello e delle Società CUS Cosenza, ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco ed AS Commenda.

Dalle dichiarazioni rilasciate dai tesserati escussi, è emerso che la manifestazione venne organizzata senza alcuna autorizzazione del Comitato Regionale Calabria.

Dalle audizioni è emerso, altresì, che la Società organizzatrice del torneo era perfettamente a conoscenza che necessitava l'autorizzazione del Comitato Regionale Calabria ed, a tal fine, escusse il sig. Coscarello Francesco (dirigente delegato dal Presidente Coscarello Luana), lo stesso ha dichiarato di essere consapevole che il Memorial non era autorizzato e di aver violato le direttive dei Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, dei quali aveva preso visione, che stabilivano le procedure per ottenere le relative autorizzazioni per la partecipazione delle Società affiliate a tornei, sotto pena, in caso di inosservanza, del deferimento delle stesse.

Dall'audizione degli altri tesserati ACETO Salvatore (delegato CUS Cosenza), COSCARELLO Francesco (delegato ASD E. Coscarello), ORRICO Antonio (Presidente SSC Popilbianco), NOTO Bruno (Presidente della AS Europea), PERCIAVALLE Ercole (Presidente della Pro Cosenza), PELLICORI Mario (Presidente della ASD SS Rende), MONTALTO Robertino (Presidente della Sporting Luzzi), COSTABILE Domenico (Presidente della SSD Taverna), BELMONTE Gisella (Presidente della Società Amici di Francesco), è emersa la partecipazione al torneo delle società di rispettiva appartenenza; ed invero, gli stessi hanno affermato che il torneo era stato organizzato dalla società A.S.D. Coscarello, ma di non essere a conoscenza della mancanza della prescritta autorizzazione.

Dall'audizione del sig. ROSITO Romeo Vincenzo (Presidente ASD Calcio Sangiovese), ROTA Vincenzo (Presidente della ASD PreSila - Vallecupo), FRANGELLA Luigi (Presidente SS Savuto Calcio), COSCARELLO Francesco (Presidente AS Nova Castrolibero), è emerso, invece, che le loro Società non hanno partecipato al torneo, allorché la Delegazione Provinciale di Cosenza comunicava loro che il torneo non era autorizzato, come risulta anche dagli organi di stampa che evidenziavano la perdita a tavolino delle gare, con il punteggio di 3-0, a carico delle società di rispettiva appartenenza, per la mancata presentazione in campo; e, quindi nel caso di specie non vi è certezza della loro partecipazione al predetto torneo.

ritenuto, pertanto, che la Società A.S.D. E. Coscarello ha organizzato il Torneo "E. Coscarello", senza la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale Calabria;

ritenuto, altresì, che le Società CUS Cosenza, ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco ed AS Commenda hanno partecipato al predetto torneo non autorizzato dal Comitato Regionale Calabria;

ritenuto, inoltre, che pur a voler accedere alla tesi che l'adesione al torneo da parte delle Società CUS Cosenza, Polisportiva Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco, venne posta in essere nella convinzione che la Società organizzatrice avesse ottenuto autorizzazione da parte degli Organi preposti alla stessa, non può non addebitarsi quantomeno una responsabilità per colpa, ai sensi dell'art. 3 C.G.S., per non essersi accertati del preventivo rilascio della dovuta autorizzazione da parte del Comitato Regionale competente, in relazione ad un torneo al quale avrebbero preso parte i propri tesserati;

ritenuto che il comportamento dei tesserati ACETO Salvatore (delegato CUS Cosenza), COSCARELLO Luana (Presidente ASD E. Coscarello), ORRICO Antonio (Presidente SSC Popolbianco), NOTO Bruno (Presidente della AS Europea), PERCIAVALLE Ercole (Presidente della Pro Cosenza), PELLICORI Mario (Presidente della ASD SS Rende), MONTALTO Robertino (Presidente della Sporting Luzzi), COSTABILE Domenico (Presidente della SSD Taverna), BELMONTE Gisella (Presidente della Società AMICI di Francesco) e GERACE Giovanni (Presidente AS Commenda), quest'ultimo non presentatosi, nonostante l'avvenuta convocazione, si sia posto in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall'art. 1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D., oltre che con quanto stabilito dai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza;

ritenuta, altresì, la responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., delle Società CUS Cosenza, ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco ed AS Commenda;

ritenuto, invece, per quanto concerne le Società ASD Calcio Sangiovese, ASD PreSila - Vallecupo, SS Savuto Calcio, AS Nova Castrolibero, che, mancando in atti la prova certa della loro diretta partecipazione al più volte menzionato torneo di calcio, atteso che le stesse si sono ritirate allorché sono venute a conoscenza della mancanza della prescritta autorizzazione, non è possibile procedere nei confronti delle medesime per violazione dell'art. 30 comma 3 del regolamento L.N.D..

Vista la proposta del Sostituto procuratore avv. Gianfranco Marcello;

visto l'art. 32, comma 4 e 46 C.G.S.,

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30 Novembre 2009 prot. nr.3041/54pf09-10/GT/dl:

1. **COSCARELLO Luana**, Presidente ASD E. Coscarello;
2. **ACETO Salvatore**, Dirigente CUS Cosenza;
3. **ORRICO Antonio**, Presidente SSC Popilbianco;
4. **NOTO Bruno**, Presidente della AS Europa;
5. **PERCIAVALLE Ercole**, Presidente della Pro Cosenza;
6. **PELLICORI Mario**, Presidente della ASD SS Rende;
7. **MONTALTO Robertino**, Presidente della Sporting Luzzi;
8. **COSTABILE Domenico**, Presidente della SSD Taverna;
9. **BELMONTE Gisella**, Presidente della Società AMICI di Francesco;
10. **GERACE Giovanni**, Presidente AS Commenda;
11. **ASD Eugenio Coscarello**;
12. **CUS Cosenza**;
13. **SSC Popilbianco**;
14. **AS Europa**;
15. **Pro Cosenza**;
16. **ASD SS Rende**;
17. **Sporting Luzzi**;
18. **SSD Taverna**;
19. **AMICI di Francesco**;
20. **AS Commenda**.

Per rispondere, rispettivamente:

la sig.ra **Coscarello Luana**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, per aver organizzato il torneo " E. Coscarello " e per aver fatto partecipare la squadra ASD E. Coscarello, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria; comportamento aggravato dalla circostanza della consapevolezza di eludere la normativa federale di settore;

il sig. **Aceto Salvatore**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società CUS Cosenza al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. **Orrico Antonio**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società SSC Popilbianco al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. **Noto Bruno**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società AS Europa al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. **Percivalle Ercole**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società Pro Cosenza al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. **Pellicori Mario**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società ASD SS Rende al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. **Montalto Robertino**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società Sporting Luzzi al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. **Costabile Domenico**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società SSD Taverna al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

la sig.ra **Belmonte Gisella**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società AMICI di Francesco al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. **Gerace Giovanni**, della violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l'invito a partecipare e partecipava con la Società AS Commenda al torneo " E. Coscarello ", senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

ASD E. Coscarello, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere organizzato e partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza richiedere la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

la **Società CUS Cosenza**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio dirigente tesserato, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

SSC Popilbianco, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

AS Europa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

Pro Cosenza, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

ASD SS Rende, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

Sporting Luzzi, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

SSD Taverna, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

Amici di Francesco, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

AS Commenda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo " E. Coscarello ", senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 febbraio 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il delegato della ASD Eugenio Coscarello, Sig. Coscarello Francesco, il Presidente della SS Rende Mario Pellicori nonché Bruno Noto Presidente della A.S. Europa.

I rappresentanti delle Società SS Rende e Eugenio Coscarello hanno proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.C.S.; così determinate dalla Procura Federale:

-per la società Eugenio Coscarello ammenda di € 300,00;

-per la società SS Rende ammenda € 150,00;

per la Sig.ra Luana Coscarello mesi due di inibizione;

per il signor Mario Pellicori giorni 20 di inibizione.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: nei confronti dei Presidenti delle Società di seguito elencate mesi uno di inibizione:

ACETO Salvatore, Dirigente CUS Cosenza;
ORRICO Antonio, Presidente SSC Popilbianco;
NOTO Bruno, Presidente della AS Europa;
PERCIAVALLE Ercole, Presidente della Pro Cosenza;
MONTALTO Robertino, Presidente della Sporting Luzzi;
COSTABILE Domenico, Presidente della SSD Taverna;
BELMONTE Gisella, Presidente della Società AMICI di Francesco;
GERACE Giovanni, Presidente AS Commenda;

nei confronti delle Società di seguito elencate 250 € di ammenda:

CUS Cosenza;
SSC Popilbianco;
AS Europa;
Pro Cosenza;
Sporting Luzzi;
SSD Taverna;
Amici di Francesco;
AS Commenda.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente Bruno Noto, della società AS Europa, pur ammettendo la responsabilità per il caso che occupa, ha evidenziato la buona fede per quanto accaduto, rimarcando di aver appreso della irregolarità della partecipazione solo nel pomeriggio antecedente l'inizio del torneo cui ha partecipato per un forte dovere morale nei confronti della persona cui il memorial era intitolato.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati dagli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini, integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

-alla società ASD EUGENIO COSCARELLO ammenda di € 300,00 (trecento/00);
-alla società A.S.D. S.S. RENDE ammenda € 150,00 (centocinquanta/00);
-alla signora Luana COSCARELLO, Presidente A.S.D. Eugenio Coscarello, mesi DUE (2) di inibizione;
-al Signor Mario PELLICORI, Presidente della A.S.D. S.S. Rende, giorni VENTI (20) di inibizione;
-al signor Bruno NOTO, Presidente della A.S. Europa, giorni VENTI (20) di inibizione;
-mesi UNO di inibizione ai signori: ACETO Salvatore, Dirigente CUS Cosenza, ORRICO Antonio, Presidente SSC Popilbianco, PERCIAVALLE Ercole, Presidente della Pro Cosenza, MONTALTO Robertino, Presidente della Sporting Luzzi, COSTABILE Domenico, Presidente della SSD Taverna, BELMONTE Gisella, Presidente della Società Amici di Francesco, GERACE Giovanni, Presidente AS Commenda.

infligge l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno alle società: CUS Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Amici di Francesco e AS Commenda.

La Commissione Disciplinare rilevato che non risulta in atti il deferimento nei confronti della Società Real Cosenza e del suo Presidente Perri Vincenzo rinvia ad altra data, per la discussione in merito alla posizione della società citata, in attesa del deferimento della società stessa.

RECLAMO n° 81 della Società D.L.F. PAOLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 11.02.2010 (S.G.S.) (Punizione sportiva della perdita della gara DLF Paola – Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010 con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore SERPA Alessandro per una gara, inibizione del dirigente CARBONE Pieruccio fino al 10 marzo 2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara D.L.F. Paola – Società Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010 a seguito del reclamo propostogli dalla Società Calcio Cittadellabonifati (cfr. C.U. n.32 dell'11.02.2010 del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile), ha rilevato che alla gara medesima ha preso parte nelle file della società ospitante il calciatore SERPA Alessandro senza averne titolo, non avendo ancora scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (IV infr.) irrogata con C.U. n.30 del 28.01.2010, pubblicato in pari data, del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile.

Per la suddetta irregolarità, il giudice in questione ha adottato i seguenti provvedimenti a carico della società D.L.F. Paola:

- 1) punizione sportiva della perdita della gara *de qua* col punteggio di 0-3;
- 2) squalifica di un'ulteriore gara al calciatore SERPA Alessandro;
- 3) inibizione al dirigente accompagnatore CARBONE Pieruccio fino al 10 marzo 2010, per avere consentito la partecipazione alla gara di un calciatore che non ne aveva titolo.

La società D.L.F. Paola ricorre avverso le suddette decisioni sostenendo che il calciatore SERPA Alessandro avrebbe regolarmente scontato la squalifica per una gara, non prendendo parte all'incontro D.L.F. Paola - Azzurra 2008 del 23.01.2010, immediatamente successivo a quello in cui gli è stata comminata l'ammonizione che ne ha provocato la squalifica (Pro Cosenza – D.L.F. Paola del 16.01.2010).

Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art.22, comma 2, del C.G.S., *“le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”.*

Pertanto, poiché il C.U. col quale è stata comminata la squalifica al calciatore SERPA è stato pubblicato in data 28.01.2010, detto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica non prendendo parte alla prima gara successiva a tale data, vale a dire D.L.F. Paola – Società Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010.

Non essendosi verificata tale circostanza, il calciatore di che trattasi si è venuto a trovare in posizione irregolare, così come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.

In conclusione, il reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 82 della Società A.S.D. MELICUCCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 10.02.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara Presinaci - Melicucco del 06.02.2010 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 80,00).

RECLAMO n° 83 della Società A.S.D. PRESINACI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 10.02.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara Presinaci - Melicucco del 06.02.2010 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare, che i due reclami in questione vanno qui riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva;
- che dal rapporto arbitrale risulta quanto segue:

al 38° del II tempo della gara Presinaci - Melicucco del 06.02.2010, a seguito dell'assegnazione a favore della società A.S.D. Melicucco di un calcio di punizione al limite dell'area di rigore, il calciatore NASO Domenico della società A.C. Presinaci "scatenava una rissa" che coinvolgeva i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società, costringendo i carabinieri presenti ad intervenire. Il direttore di gara precisa che detta rissa durava all'incirca quindici minuti ed era fomentata in particolar modo dai calciatori del Presinaci.

Terminata la rissa, l'arbitro riteneva che non vi fossero le condizioni per riprendere la gara e, non potendo adottare provvedimenti disciplinari per la "situazione di totale confusione" venutasi a creare, considerava la gara definitivamente sospesa.

La tesi addotta a propria discolpa dalle reclamanti verte, in sostanza:

- per quanto concerne la società A.C. Presinaci, su una ricostruzione dei fatti differente da quella narrata nel rapporto arbitrale;
- per quanto concerne, invece, la società A.S.D. Melicucco, sul totale addebito alla società avversaria della responsabilità dello scoppio della rissa.

Al riguardo va precisato:

- che, per quanto concerne la tesi addotta dalla società A.C. Presinaci, l'ordinamento disciplinare sportivo (art. 35, comma 1, del C.G.S.) pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati e, pertanto, non può essere accolta la ricostruzione dei fatti operata dalla società suddetta, rivelatasi sostanzialmente differente da quella del direttore di gara;
- che, in riferimento alla la tesi sostenuta dalla società A.S.D. Melicucco, per consolidata giurisprudenza della C.A.F., la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertato dall'arbitro il verificarsi di una rissa in campo, così come avvenuto nel caso di specie, è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia dato origine ad essa, in quanto la responsabilità della stessa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già nell'averla provocata. Appare opportuno ricordare, poi, che si verte in tema di punizione sportiva e non d'irrogazione di sanzioni disciplinari, per cui la differenziazione di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio.

Pertanto, appare corretta la decisione del direttore di gara di sospendere definitivamente la gara, tenuto conto, peraltro, che lo stesso non ha potuto adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari per la situazione di totale confusione venutasi a creare in campo, tenuto conto, inoltre, che, trattandosi di una rissa generalizzata, qualora avesse notificato detti provvedimenti, entrambe le società sarebbero rimaste verosimilmente con un numero di calciatori inferiori a quello consentito dai regolamenti.

Appare, parimenti, condivisibile la decisione del Giudice di prime cure di irrogare ad entrambe le società sia la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 che l'ammenda, avendole ritenute responsabili oggettivamente dei fatti posti in essere dai propri tesserati. ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 2, del C.G.S..

P.Q.M.

rigetta i reclami n. 82 e 83 e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi